



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Nazionale**

Prot. 304/2002

Roma, 12 settembre 2002

Al MINISTERO dell'INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale
del Dipartimento della pubblica sicurezza
Sig. Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali
Dott. Pasquale Piscitelli

R O M A

OGGETTO: Tutela legale a carico del Ministero dell'interno.

Sono pervenute a questa Segreteria svariate segnalazioni inviate da strutture territoriali in ordine all'interpretazione restrittiva che taluni uffici periferici di codesta Amministrazione intenderebbero adottare sia in riferimento all'articolo 40 d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 che, più in generale, in relazione alla nota previsione di tutela legale a carico del Ministero dell'interno per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Viene segnalato, in particolare, l'intento di non accettare le istanze intese ad ottenere la concessione, da un lato, dell'anticipo previsto dall'art. 40 al personale che si trovi nella condizione giuridica di imputato e, dall'altro, del rimborso, al termine del procedimento penale, delle spese sostenute, qualora il procedimento medesimo, pur non avendo determinato una condanna, non si sia concluso con una sentenza assolutoria ma, ad esempio, per la sopraggiunta mancanza di una condizione di procedibilità, come nel caso dell'intervenuta remissione della querela.

A tal proposito appare opportuno richiamare, *in primis*, la norma che ha introdotto la tutela legale, vale a dire l'articolo 32 L. 22 maggio 1975, n. 152, laddove si prevede, tra l'altro, che le spese di difesa «*per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica*» siano a carico di codesto Ministero, «*salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso*».

Tutti gli interventi normativi successivi in materia, derivanti dall'applicazione degli accordi contrattuali, si sono poi univocamente indirizzati verso l'ampliamento della sua applicabilità:

- l'art. 33 d.P.R. 395/1995 prevede che essa va applicata «*anche*» e quindi non solo, a fatti relativi all'uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica;
- l'art. 36 d.P.R. 254/1999 l'ha estesa «*... anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto*»;
- l'art. 40 d.P.R. 164/2002, infine, dispone che «*per fatti inerenti al servizio ... può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo*».



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Nazionale**

Le novità introdotte dall'art. 40 possono essere dunque così sintetizzate:

- a) Si parla di fatti *inerenti al servizio* e non più di fatti *compiuti in servizio*;
- b) Viene resa esplicita la possibilità di concedere anticipi, peraltro già implicita nell'originaria previsione, allorché, come accennato, veniva fatta salva una facoltà di *rivalsa*;
- c) La concessione degli anticipi oggi si riferisce esplicitamente anche agli *indagati*, e non più ai soli *imputati*;
- d) La previsione della rivalsa non opera più, genericamente, *in caso di responsabilità dell'imputato per fatto doloso*; ora la responsabilità deve essere *accertata a titolo di dolo*, e, come noto, l'accertamento della responsabilità (penale, perché è a questo genere di responsabilità che fa riferimento la norma) a titolo di dolo può avvenire solo a seguito di sentenza definitiva per delitto doloso.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che, una volta giunto a termine il procedimento penale, possono essere esclusi dal rimborso delle spese di difesa solo i dipendenti che abbiano subito condanna penale definitiva per fatto doloso e che, in tale ambito, non possa trovare spazio alcun tipo di valutazione discrezionale, che si porrebbe al di fuori della normativa.

Per quanto attiene agli anticipi, viceversa, la relativa concessione è implicitamente subordinata dalla norma ad una valutazione dell'Amministrazione, che "può" anticipare e, pertanto, non ne ha l'obbligo; tale valutazione, tuttavia, non può che essere riferita a criteri di oggettivi, chiari e, pertanto, rispettosi dei generali principi di imparzialità e buon andamento nell'attività della pubblica amministrazione e del dettato normativo, oltre che della sua *ratio*.

Le istanze intese ad ottenere gli anticipi dovrebbero essere comunque inoltrate dagli uffici periferici agli uffici competenti, titolari della potestà discrezionale di deliberare in merito, mentre gli eventuali provvedimenti di diniego adottati da questi ultimi dovrebbero essere adeguatamente motivati: in ogni caso tra le motivazioni suscettibili di giustificare il diniego non potrebbe esserci il fatto che il richiedente non è semplicemente *indagato* ma *imputato*.

Ciò, infatti, sarebbe in palese contrasto non solo con lo spirito, ma anche con la lettera della Norma: come già sopra evidenziato la facoltà discrezionale di concedere anticipi agli imputati era già implicitamente contenuta nella previsione della possibile rivalsa, per cui un'interpretazione restrittiva dell'art. 40 comporterebbe un illogico quanto ingiustificato restringimento dell'operatività della tutela legale, oltretutto del tutto inconciliabile con il contesto (il tavolo contrattuale) in cui, come noto, la novellazione è maturata.

Appare oltremodo opportuna, dunque, l'attenta valutazione dell'opportunità di impartire disposizioni agli uffici periferici affinché la normativa venga correttamente applicata e che, in ogni caso, le valutazioni di merito in ordine alla concessione degli anticipi e/o dei rimborsi vengano riservate, anche ai fini dell'uniforme applicazione contrattuale, agli uffici competenti in materia.

Il Segretario Generale
Oronzo Così